

**MOBILITÀ DOCENTI**

**CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER L'A.S. 2024/25**

DOCENTI	QUANDO POSSONO PRESENTARE DOMANDA
<p>Immessi in ruolo nell'a.s. 2022/23 e anni scolastici precedenti</p>	<p>se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non hanno presentato domanda per l'a.s. 2023/24;</li> <li>- hanno presentato domanda per l'a.s. 2023/24 ma <b>non hanno ottenuto nessun movimento</b>;</li> <li>- hanno presentato domanda per l'a.s. 2022/23 e/o 2023/24 all'interno della provincia di titolarità ottenendo una scuola <b>fuori dal comune di titolarità</b> attraverso l'espressione del codice "<b>comune</b>" o "<b>distretto</b>";</li> <li>- hanno presentato domanda per l'a.s. 2022/23 e/o 2023/24 <b>in altra provincia</b> di ottenendo una scuola attraverso l'espressione del codice "<b>comune</b>" o "<b>distretto</b>".</li> </ul>
<p>Assunti da GPS I fascia sostegno nell'a.s. 2022/23 e confermati in ruolo il 1/9/23</p>	<p>Possono presentare domanda in provincia e in altra provincia per l'a.s. 2024/25 perché hanno la decorrenza giuridica della nomina in ruolo l'1/9/22.</p>

<b>MOBILITÀ DOCENTI</b>
<b>CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA</b>
<b>PER L’A.S. 2024/25</b>

DOCENTI	VINCOLI
<p>Immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23 e anni scolastici precedenti</p>	<p>Non possono presentare domanda per l’a.s. 2024/25:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 o 2023/24 un movimento <b>all’interno della provincia di titolarità con scelta puntuale di scuola</b>;</li> <li>- se hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 o 2023/24 un movimento <b>all’interno del comune di titolarità</b>, sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico (“comune” “distretto” “distretto subcomunale”);</li> <li>- se hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 o 2023/24 un movimento in altra provincia con scelta puntuale di scuola</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Neoimmessi in ruolo, a qualunque titolo, a.s. 2023/2024 (incluso il concorso straordinario bis).</b></li> </ul>	<p><b>I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024 non possono</b> presentare domanda provinciale e interprovinciale per l’a.s. 2024/25.</p>

**MOBILITÀ DOCENTI**

**I CASI IN CUI NON SI APPLICANO I VINCOLI PREVISTI**

**PER L'A.S. 2024/25**

<p><b>Vincolo triennale su scelta puntuale di scuola all'interno della provincia di titolarità</b></p>	<p><b>Il vincolo non si applica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;</li> <li>b) in caso di sovrannumero o esubero (sono compresi i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa).</li> <li>c) per l'a.s. 2024/25, se beneficiari di una delle deroghe previste dall'art. 1 comma 9 dell'O.M. 30 del 23/2/2024.</li> </ul>
<p><b>Vincolo triennale per i docenti con contratto a tempo indeterminato a partire dall'a.s. 2023/24</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Docenti assunti dalle GAE.</li> <li>• Docenti assunti dai concorsi (<b>incluso il concorso straordinario bis</b>).</li> </ul>	<p><b>Il vincolo non si applica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in caso di sovrannumero o esubero;</li> <li>b) per l'a.s. 2024/25, se beneficiari di una delle deroghe previste dall'art. 1 comma 9 dell'O.M. 30 del 23/2/2024.</li> </ul>
<p><b>Vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell'a.s. 2022/23 o 2023/24 un movimento in altra provincia.</b></p>	<p><b>Il vincolo non si applica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in caso di sovrannumero o esubero;</li> <li>b) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.</li> <li>c) per l'a.s. 2024/25, se beneficiari di una delle deroghe previste dall'art. 1 comma 9 dell'O.M. 30 del 23/2/2024.</li> </ul>

## MOBILITÀ DOCENTI

### QUALI SONO LE DEROGHE PREVISTE dall'art. 1 comma 9 dell'O.M. 30 del 23/2/2024

- a) Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- b) Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104<sup>1</sup>.
- c) Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1. *coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;*
  2. *padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);*
  3. *uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);*
  4. *uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);*
  5. *parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).*
- d) Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> **Art. 21:** La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

**Comma 3:** Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

**Comma 5:** Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

**Comma 6:** La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.

<sup>2</sup> Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.